

**COMUNICAZIONE TELEMATICA
DELLE SPESE SANITARIE PER
MODELLO 730 PRECOMPILATO**

Questo incontro intende fornire agli iscritti SNAMI alcuni approfondimenti dal punto di vista fiscale e operativo, in considerazione del fatto che i medici si trovano direttamente coinvolti nel meccanismo introdotto per la predisposizione del modello 730 precompilato con le spese sanitarie.

INDICE

NORMATIVA

MECCANISMO

NUOVO ADEMPIMENTO PER I MEDICI

ATTENZIONI PARTICOLARI

SCADENZE PER L'INVIO DEI DATI

SPESE SANITARIE DA COMUNICARE

PROCEDURE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI AL STS

PRESTAZIONI EFFETTUATE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2016

REGIME SANZIONATORIO

SANZIONI PER IL 2016

SPESOMETRO

NORMATIVA

- Il **Decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 art. 3, comma 3)** introduce il modello 730 precompilato e prevede l'obbligo per i soggetti che erogano i servizi sanitari (tra cui i **medici iscritti agli Albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri**) di inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate, affinché vengano messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 precompilato).
- Il **provvedimento del 31 luglio 2015 dell'Agenzia delle Entrate n. 103408** individua le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

NORMATIVA

- **Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 31 luglio 2015** fornisce le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria e **rende operativo l'obbligo di trasmissione delle spese sanitarie da parte dei soggetti obbligati.**
- **La Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 art. 1 commi da 949 a 951, 953, 957)**, in vigore dal 01/01/2016, prevede l'invio dei dati per le prestazioni erogate a partire dall'anno 2015 e introduce a regime tale adempimento.
- **Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 05/01/2016** conferma la scadenza del 31/01/2016 per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie effettuate nel 2015.

MECCANISMO:

IL SISTEMA PREVEDE TRE PASSAGGI

1) I soggetti che erogano servizi sanitari inviano in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria (STS), gestito dal MEF, i dati relativi a tutte le prestazioni erogate, comprese le prestazioni erogate ai contribuenti che non usufruiscono del modello 730 precompilato.

2) L'Agenzia delle Entrate trasmette al Sistema Tessera Sanitaria i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata.

3) il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ciascun anno, renderà disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati (in forma aggregata) sulle spese mediche delle persone individuate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

MECCANISMO: RISULTATO

- Grazie all'interazione con il Sistema Tessera Sanitaria, l'Agenzia delle Entrate predisporrà la dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati (modello 730 precompilato) già comprensiva dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da tali contribuenti nell'anno d'imposta precedente.
- Su tali spese il contribuente fruisce della detrazione fiscale del 19%.
- Per ottenere la detrazione fiscale del 19% non dovranno più essere inseriti manualmente nel modello 730 gli scontrini di farmacie, ricevute di esami, ricevute/fatture di visite mediche e delle altre spese mediche detraibili: tutti i dati relativi a questi documenti fiscali risulteranno già precaricati dall'Agenzia delle Entrate nel modello 730 precompilato.

NUOVO ADEMPIMENTO PER I MEDICI

- L'aspetto centrale del meccanismo è l'**obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle spese mediche da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie.**
- Le ASL e ospedali sono già ampiamente dotati di infrastrutture informatiche con le quali vengono acquisite e gestite le informazioni amministrative e sanitarie.
- I medici devono organizzarsi per adempiere a tale obbligo.

ATTENZIONI PARTICOLARI

- In considerazione della rilevanza fiscale dei dati trattati e della delicatezza degli stessi (nodo privacy), si impongono attenzioni particolari.

ATTENZIONI PARTICOLARI: ESATTEZZA DEI DATI

- Anche se spetta sempre al singolo paziente l'onere di controllare la correttezza dei suoi dati anagrafici indicati sulla ricevuta/fattura, **la trasmissione telematica (che avviene in maniera diretta dal medico alla dichiarazione fiscale del contribuente) impone che le informazioni siano corrette** (caso tipico: la mancata o errata indicazione del codice fiscale).
- **Il medico rimane responsabile dei dati trasmessi**, come indicato anche sulle istruzioni operative presenti in STS.

ATTENZIONI PARTICOLARI: PRIVACY

- Il Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 450 del 30 luglio 2015, provvedimento n. 451 del 30 luglio 2015, comunicato del 3 agosto 2015), il MEF (decreto attuativo 31 luglio 2015) e l'Agencia delle Entrate (provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015) hanno individuato precise misure a tutela della privacy.

ATTENZIONI PARTICOLARI: PRIVACY

OPPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE

In particolare viene stabilito che i dati sulle spese sanitarie potranno essere utilizzati solo su volontà del contribuente, che ha la possibilità di opporsi alla trasmissione dei propri dati sanitari al Sistema TS.

ATTENZIONI PARTICOLARI: PRIVACY

OPPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE

A partire dal 1 gennaio 2016 il contribuente può preventivamente chiedere a chi eroga il servizio sanitario di non trasmettere i dati delle sue spese sanitarie al MEF:

- non fornendo il proprio codice fiscale al farmacista quando effettua l'acquisto di farmaci (perdendo irrevocabilmente il beneficio fiscale della detrazione);

- chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria di apporre la dicitura di opposizione sulla fattura o ricevuta ed in questo caso il medico non dovrà trasmettere le informazioni al Sistema Tessera Sanitaria (se il contribuente-paziente vorrà successivamente portare in detrazione le spese sanitarie non comunicate potrà modificare il 730 precompilato ed inserirle manualmente).

ATTENZIONI PARTICOLARI: PRIVACY

- **L'OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE EFFETTUATE NEL 2015 DEVE ESSERE EFFETTUATA DAL CONTRIBUENTE:**
- comunicandolo all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2016, via telefono, posta elettronica o direttamente presso gli uffici tramite apposito modello;
- accedendo al Sistema Tessera Sanitaria, dal 1 al 28 febbraio 2016, selezionando le singole voci per le quali nega il suo consenso all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate.
- **Il diritto di opposizione preventivo esercitabile presso il medico è possibile solo a partire dal 1 gennaio 2016.**

ATTENZIONI PARTICOLARI: PRIVACY

CONTRIBUENTE INFORMATO

Nella comunicazione del 3 agosto 2015 il Garante per la protezione dei dati personali stabilisce che **tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferiti alle proprie spese sanitarie.**

SCADENZE PER L'INVIO DEI DATI

- **L'OBBLIGO PER L'INVIO DEI DATI SANITARI DECORRE A PARTIRE DALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2015.**
- **ENTRO IL 31/01/2016** i Medici devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria i dati di ogni fattura/ricevuta sanitaria emessa nel 2015, per consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre al modello 730 precompilato relativo all'anno di imposta 2015.
- **ENTRO IL 31/01 di ogni anno** i Medici dovranno trasmettere in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria i dati di ogni fattura/ricevuta sanitaria emessa nell'anno precedente, per consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre al modello 730 precompilato relativo all'anno di imposta precedente.

SPESE SANITARIE DA COMUNICARE AL STS

- Ticket per l'acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici e anche per uso veterinario;
- Spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- Spese per servizi sanitari erogati dalle farmacie (test per glicemia, colesterolo o trigliceridi, misurazione della pressione sanguigna);
- Spese per ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort, ad esclusione della chirurgia estetica;
- Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marchiatura CE) e assistenza integrativa, cure termali, prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- Altre spese

SPESE SANITARIE DA COMUNICARE AL STS CHE RIGUARDANO PARTICOLARMENTE I MEDICI

Ricevute fiscali o fatture rilasciate dal medico per:

- assistenza specialistica ambulatoriale, con esclusione degli interventi di chirurgia estetica;
- visita medica generica;
- visita medica specialistica;
- prestazioni diagnostiche e strumentali (ecografie, endoscopie, elettrocardiogrammi, indagini laser, ecc.)
- prestazioni chirurgiche, ad esclusione della chirurgia estetica;
- certificazione medica (certificati medici per usi sportivi, patente, apertura e chiusura malattie o infortuni, pratiche assicurative o legali, porto d'armi).

SPESE SANITARIE DA COMUNICARE AL STS CHE RIGUARDANO PARTICOLARMENTE I MEDICI

- Devono essere trasmesse **TUTTE** le ricevute/fatture emesse nei confronti dei pazienti, **sia quelle soggette ad IVA (p.es certificati) che quelle esenti IVA.**
- **NON** vanno trasmesse le fatture emesse nei confronti di aziende o colleghi (p. es. sostituzioni).
- Sarà cura dell'Agenzia delle Entrate valutare la deducibilità delle spese.
- Il medico deve solo trasmettere **TUTTE** le spese, non è tenuto a fare alcuna esamina preventiva sulle scelte fiscali del paziente (p.es. non deve chiedere al paziente se predisporre il modello 740 o il modello 730).
- Come già detto, il medico deve informare il paziente circa la possibilità di opporsi alla trasmissione dei suoi dati sanitari.

PROCEDURE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

- La **trasmissione** dei dati al Sistema Tessera Sanitaria va effettuata **esclusivamente in via telematica**.
- Può essere effettuata **alternativamente**:
 - **direttamente dal medico**, accedendo con le proprie credenziali al Sistema TS o utilizzando il proprio software opportunamente integrato;
 - **tramite intermediario delegato** (associazioni di categoria, commercialista, CAF ecc); ricordo che la delega ad intermediario va effettuata nell'area riservata del Sistema TS.

PROCEDURA PREVENTIVA E FONDAMENTALE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

- **Il medico deve acquisire le credenziali di accesso al sito internet Sistema TS.**
- La via più veloce è quella di richiedere al proprio ordine le credenziali di accesso al Sistema TS.
- E' possibile accreditarsi autonomamente sul sito Sistema TS (alla voce accreditamento medici); la procedura è meno immediata, richiede l'utilizzo di una PEC a cui verranno inviate le credenziali.

PROCEDURE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI: INVIO DA PARTE DEL MEDICO

Il medico **deve dotarsi di computer e linea internet** e può utilizzare:

- un'apposita **applicazione web** resa disponibile dal **Sistema Tessera Sanitaria** ed inserire i dati di ogni singolo documento fiscale emesso;
- i **servizi web del proprio software**, opportunamente integrato, utilizzando la modalità «sincrono», cioè inviando ciascun singolo documento fiscale con le relative voci di spesa, oppure la modalità «asincrono», cioè inviando una richiesta ed unico file di documenti fiscali Xml in formato compresso (.zip) contenente un insieme di documenti fiscali e relative voci di spesa.

PROCEDURE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI: INVIO DA PARTE DEL MEDICO TRAMITE SISTEMA TESSERA SANITARIA

Per procedere alla trasmissione dei dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria il medico deve:

- acquisire le credenziali di accesso al sito internet STS;
- accedere al sito internet di Sistema Tessera Sanitaria e modificare la password (link: portale www.sistemats.it);
- inserire i dati di ogni singola fattura/ricevuta fiscale emessa seguendo le istruzioni operative pubblicate lo scorso 18/12/2015 sul sito del STS.

PROCEDURE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI: INVIO DA PARTE DEL MEDICO TRAMITE SISTEMA TESSERA SANITARIA

- Modifica dati: accedendo al sito di Sistema TS il medico ha a disposizione la funzione di Gestione del documento di spesa, con cui può effettuare l'inserimento/cancellazione/variazione di un documento fiscale (ricevuta/fattura) emesso. In tale sezione il medico può visualizzare l'elenco dei documenti fiscali e procedere alla loro modifica.
- Verifica esito invio: può essere fatta accedendo all'apposita applicazione sul sito STS.

PRESTAZIONI EFFETTUATE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2016

Sulla ricevuta/fattura devono essere indicati in modo **corretto** e leggibile i seguenti dati:

- dati anagrafici e Codice fiscale e partita IVA del medico che emette il documento fiscale;
- codice fiscale del paziente;
- cognome e nome del paziente (verificare il doppio nome, causa più comune di errori sui codici fiscali);
- numero fattura/ricevuta;
- data fattura/ricevuta;
- tipologia della prestazione, con l'indicazione del rispettivo codice prestazione;
- importo della spesa sostenuta;
- data pagamento.

PRESTAZIONI EFFETTUATE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2016

- Chiedere ai propri pazienti di controllare i loro dati anagrafici indicati in fattura/ricevuta.
- Informare i pazienti della facoltà di opporsi alla trasmissione dei loro dati sanitari al Sistema TS.
- Potrebbe essere comodo esporre nello studio un cartello che fornisca tali informazioni ai pazienti, vedi esempio seguente.

PRESTAZIONI EFFETTUATE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2016

OBBLIGO DI TRASMISSIONE DATI SANITARI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA (MODELLO 730 PRECOMPILATO)

Come stabilito dal D. Lgs. 175/2014, il medico è tenuto ad inviare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai propri pazienti.

Il Sistema Tessera Sanitaria trasmetterà tali dati all'Agenzia delle Entrate, che predisporrà la dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 precompilato) includendo anche le spese sanitarie effettuate dai pazienti.

In applicazione del D.M del 31/07/2015 e della normativa sulla Privacy

(D. Lgs. 196/2003, provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 450 e 451 del 30/07/2015)

**il paziente* ha la facoltà di opporsi all'invio dei suoi dati sanitari
richiedendolo verbalmente prima dell'emissione del documento fiscale.**

In tal caso sulla ricevuta/fattura verrà apposta dicitura.

In mancanza di opposizione del paziente, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dal paziente verranno inviati al Sistema Tessera Sanitaria e confluiranno nel modello 730 precompilato. Tali dati saranno accessibili al paziente o al soggetto a cui il paziente è fiscalmente a carico (es. coniuge).

* Se il paziente non ha ancora compiuto i sedici anni di età o è incapace di intendere l'opposizione può essere effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

PRESTAZIONI EFFETTUATE

A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2016

- Se il paziente manifesta la volontà di non rendere disponibili all'Agencia delle Entrate i dati sulle sue spese sanitarie è necessario integrare la fattura/ricevuta (copia per medico e originale per paziente) con una dicitura da far firmare al paziente stesso.

Esempio

Ai sensi dell'art. 3 D.M 31/07/2015 e dell'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, il paziente chiede che i dati relativi alle spese sanitarie riportati nella presente fattura/ricevuta non vengano trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata relativa all'anno d'imposta di competenza.

Firma paziente (leggibile)

Per semplicità può essere utilizzato anche un timbro.

REGIME SANZIONATORIO

- In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione prevista nell'art. 78, comma 26, legge n. 413/1991 (oggetto di modifiche con la legge di Stabilità 2016 e recentemente ritoccata dal D.Lgs. n. 158/2015): in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, è prevista la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro per soggetto terzo (per ogni paziente). Esempio: se un medico ha emesso in un anno 100 fatture/ricevute ed invia la comunicazione in ritardo sarà soggetto ad una sanzione di 10.000 euro.
- Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di 20.000 euro.

SANZIONI PER IL 2016

- La legge di stabilità 2016 aggiunge il nuovo comma 5-ter al D.Lgs. N. 175/2014 e mitiga l'impianto sanzionatorio.
- Per le trasmissioni dei dati utili per la predisposizione del modello 730 precompilato **effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione (quindi per la trasmissione delle spese sanitarie relative all'anno 2015 - invio entro il 31/01/2016)**, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste in caso:
 - di lieve tardività nella trasmissione dei dati;
 - di errata trasmissione degli stessi a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

SPESOMETRO

- Come stabilito dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 953) per il 2016 viene meno l'obbligo di inserire nell'elenco clienti-fornitori (il cosiddetto SPESOMETRO) **SOLO** i dati già inviati al Sistema Tessera Sanitaria.
- Permane quindi l'obbligo di inserire nello Spesometro tutti gli altri dati relativi alle fatture emesse (ad esempio le 12 fatture ASL, ...).